COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 24.8.2020
COM(2020) 448 final

2020/0213 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio ("regolamento SURE") definisce il quadro giuridico per fornire assistenza finanziaria dell'Unione agli Stati membri che subiscano o rischino seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all'epidemia di COVID-19. Il sostegno a titolo dello strumento SURE serve a finanziare, in primo luogo, i regimi di riduzione dell'orario lavorativo o le misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l'incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito, nonché determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

Il 7 agosto 2020 la Repubblica ceca ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione conformemente al regolamento SURE. In applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione ha consultato le autorità ceche per verificare l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa al regime di riduzione dell'orario lavorativo denominato programma "Antivirus" (con i relativi sottoprogrammi "opzione A" e "opzione B") e a misure analoghe inerenti ai costi non salariali del lavoro (opzione C del programma "Antivirus"), nonché al sostegno ai lavoratori autonomi, sostenuto in risposta alla pandemia di COVID-19. L'aumento riguarda in particolare:

(a) le opzioni A e B del programma "Antivirus", che sono intese a compensare in parte i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica in conseguenza diretta delle misure adottate dalle autorità (opzione A) o indirettamente a causa delle ripercussioni economiche negative della pandemia (opzione B), ad esempio dipendenti che non sono in grado di lavorare a causa di restrizioni di viaggio, mancanza di fattori produttivi e/o riduzione della domanda di prodotti. Nel quadro dell'opzione A, il contributo statale erogato è pari all'80 % dei salari pagati, fino a un massimale di 39 000 CZK per dipendente al mese. Nel quadro dell'opzione B, il contributo statale ammonta al 60 % dei salari pagati, fino a un massimale di 29 000 CZK per dipendente al mese. I lavoratori che beneficiano del regime non possono essere licenziati durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro al regime. Le misure sono valide dal 12 marzo al 31 agosto 2020;

(b) l'opzione C del programma "Antivirus", che compensa in parte i costi non salariali del lavoro (ad esempio i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro) delle piccole imprese (fino a 50 dipendenti) che mantengono l'occupazione e le retribuzioni a un livello pari almeno al 90 % del livello in essere alla fine di marzo 2020. La base di calcolo è limitata al 150 % della retribuzione lorda media nella Repubblica ceca. Il sostegno può essere fornito per tutto il periodo compreso tra giugno e agosto 2020 o per una parte di esso;

(c) il programma "Pětadvacítka", che garantisce ai lavoratori autonomi che sono costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica a causa dei rischi per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito d'imposta di 500 CZK pro capite per ogni giorno civile. Il programma è suddiviso in due periodi di credito: dal 12 marzo al 30 aprile 2020 e dal 1º maggio all'8 giugno 2020;

(d) la parziale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi che mantengono la propria attività durante il periodo di erogazione del sostegno. Lo Stato provvede al pagamento del corrispondente contributo dovuto ogni mese da marzo ad agosto 2020. L'entità dell'esenzione è limitata a un livello massimo stabilito dalla legge;

(e) l'"indennità di assistenza" per i lavoratori autonomi, che compensa la perdita di reddito subita dai lavoratori autonomi in conseguenza della necessità di prendersi cura dei figli o di persone non autosufficienti a causa della chiusura degli asili e delle strutture di assistenza sociale. L'importo giornaliero del sostegno è di 424 CZK per il mese di marzo e 500 CZK da aprile a giugno.

La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione le informazioni pertinenti.

Alla luce degli elementi disponibili, la Commissione propone che il Consiglio adotti una decisione di esecuzione per concedere alla Repubblica ceca assistenza finanziaria a norma del regolamento SURE a sostegno delle misure di cui sopra.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta è pienamente coerente con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, a norma del quale viene presentata.

La proposta si affianca a un altro strumento del diritto dell'Unione finalizzato a fornire un sostegno agli Stati membri in caso di emergenze, ovvero il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) ("regolamento (CE) n. 2012/2002"). Il 30 marzo è stato adottato il regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il predetto strumento per estenderne l'ambito di applicazione alle gravi emergenze di sanità pubblica e per definire gli interventi specifici ammissibili al finanziamento.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è parte integrante di una serie di misure elaborate in risposta all'attuale pandemia di COVID-19, come l'"iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", e viene a integrare altri strumenti di sostegno all'occupazione, quali il Fondo sociale europeo e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS)/InvestEU. Utilizzando operazioni di assunzione e di concessione di prestiti nella particolare situazione determinata dall'epidemia di COVID-19 per fornire un sostegno agli Stati membri, la presente proposta funge da seconda linea di difesa per finanziare regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure analoghe, contribuendo a proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica dello strumento è il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta fa seguito alla richiesta di uno Stato membro e dimostra solidarietà europea fornendo a uno Stato membro colpito dall'epidemia di COVID-19 assistenza finanziaria dell'Unione sotto forma di prestiti temporanei. Tale assistenza, che costituisce una seconda linea di difesa, sostiene temporaneamente l'incremento della spesa pubblica connesso a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, al fine di aiutare il governo a

proteggere i posti di lavoro e, così facendo, a tutelare i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi dal rischio di disoccupazione e perdita di reddito.

Il sostegno, che gioverà alla popolazione colpita, concorre a mitigare l'impatto sociale ed economico diretto dell'attuale crisi della COVID-19.

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità. Essa si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti dallo strumento.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Data l'urgenza con cui è stata elaborata la proposta per permettere al Consiglio di adottarla tempestivamente, non è stato possibile procedere ad una consultazione dei portatori di interessi.

- **Valutazione d'impatto**

Vista l'urgenza della proposta, non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La Commissione dovrebbe essere in grado di contrarre prestiti sui mercati finanziari al fine di erogarli agli Stati membri che chiedono assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento SURE.

Oltre alle garanzie degli Stati membri, nel quadro sono integrate altre salvaguardie tese ad assicurare la solidità finanziaria del regime:

- un approccio rigoroso e prudente nella gestione finanziaria;
- un portafoglio dei prestiti costruito in modo da limitare il rischio di concentrazione, l'esposizione annuale e l'esposizione eccessiva a singoli Stati membri, garantendo al tempo stesso che sia possibile erogare risorse sufficienti agli Stati membri che ne hanno maggiormente bisogno; e
- la possibilità di rinnovare il debito.

2020/0213 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

che concede alla Repubblica ceca sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19[1], in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 7 agosto 2020 la Repubblica ceca ha chiesto l'assistenza finanziaria dell'Unione al fine di integrare gli sforzi nazionali volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e le sue conseguenze socioeconomiche per i lavoratori.

(2) Si prevede che l'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Repubblica ceca per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, avranno un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni di primavera 2020 della Commissione prospettavano per la Repubblica ceca un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,7 % e al 38,7 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2020 della Commissione, il PIL della Repubblica ceca diminuirà del 7,8 % nel 2020.

(3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro nella Repubblica ceca. Ciò ha determinato un aumento repentino e severo della spesa pubblica ceca connessa al regime di riduzione dell'orario lavorativo denominato programma "Antivirus" (con i relativi sottoprogrammi "opzione A" e "opzione B") e a misure analoghe inerenti ai costi non salariali del lavoro (opzione C del programma "Antivirus") o al sostegno ai lavoratori autonomi, illustrati nei considerando da 4 a 8.

(4) In particolare, la "Risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020, come modificata" e l'"articolo 120 della legge n. 435/2004 Racc. sull'occupazione, come modificata", citati nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, hanno introdotto le opzioni A e B del programma "Antivirus". Tali misure sono intese a compensare in parte i costi salariali sostenuti dai datori di lavoro privati costretti a sospendere o ridurre in misura significativa la loro attività economica in conseguenza diretta delle misure adottate dalle autorità (opzione A) o indirettamente a causa delle

[1] GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

ripercussioni economiche negative della pandemia (opzione B), ad esempio dipendenti che non sono in grado di lavorare a causa di restrizioni di viaggio. Nel quadro dell'opzione A, il contributo statale erogato è pari all'80 % dei salari pagati, fino a un massimale di 39 000 CZK per dipendente al mese. Nel quadro dell'opzione B, il contributo statale ammonta al 60 % dei salari pagati, fino a un massimale di 29 000 CZK per dipendente al mese. I lavoratori che beneficiano del regime non possono essere licenziati durante il periodo di partecipazione del datore di lavoro al regime. Le misure sono valide dal 12 marzo al 31 agosto 2020.

(5) Inoltre, le autorità hanno introdotto l'opzione C del programma "Antivirus" in virtù della "legge n. 300/2020 Racc." e della "legge n. 187/2006 Racc."[2], citate nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020. Tale misura compensa in parte i costi non salariali del lavoro (ad esempio i contributi previdenziali versati dal datore di lavoro) delle piccole imprese (fino a 50 dipendenti) che mantengono l'occupazione e le retribuzioni a un livello pari almeno al 90 % del livello in essere alla fine di marzo 2020. Solo il 90 % della spesa totale della misura è oggetto della richiesta, onde garantire che l'assistenza corrisponda alla spesa sostenuta per mantenere l'occupazione. La base di calcolo è limitata al 150 % della retribuzione lorda media nella Repubblica ceca. Il sostegno può essere fornito per tutto il periodo compreso tra giugno e agosto 2020 o per una parte di esso.

(6) Il programma "Pětadvacítka", introdotto dalla "legge n. 159/2020 Racc."[3], citata nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, garantisce ai lavoratori autonomi che sono costretti a sospendere o a ridurre in misura significativa la loro attività economica a causa dei rischi per la salute pubblica o delle misure di crisi adottate dalle pubbliche autorità un credito d'imposta di 500 CZK pro capite per ogni giorno civile. Il programma è suddiviso in due periodi di credito: dal 12 marzo al 30 aprile 2020 e dal 1º maggio all'8 giugno 2020. Il credito d'imposta rappresenta gettito cui il governo rinuncia e, ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) 2020/672 del Consiglio, può essere considerato equivalente alla spesa pubblica.

(7) In virtù della "legge n. 136/2020 Racc. (per la sicurezza sociale)" e della "legge n. 134/2020 Racc. (per la sicurezza sanitaria"), citate nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, le autorità hanno introdotto la parziale esenzione dal versamento dei contributi previdenziali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi che mantengono la propria attività durante il periodo di erogazione del sostegno. Lo Stato provvede al pagamento del corrispondente contributo dovuto ogni mese da marzo ad agosto 2020. L'entità dell'esenzione è limitata a un livello massimo stabilito dalla legge.

(8) Infine, in virtù delle "risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo, n. 354 del 31 marzo, n. 514 del 4 maggio e n. 552 del 18 maggio, dell'articolo 14 della legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, come modificata (per i lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale), e dell'articolo 3, lettera h), della legge n. 47/2002 Racc., come modificata, sul sostegno alle PMI (per tutti gli altri lavoratori autonomi)", citati nella richiesta della Repubblica ceca del 7 agosto 2020, le autorità hanno introdotto l'"indennità di assistenza" per i

[2] Legge n. 300/2020 Racc. sull'esenzione dai contributi previdenziali e dai contributi alla politica statale in materia di occupazione, versati da alcuni datori di lavoro in qualità di contribuenti in relazione a misure di emergenza durante l'epidemia nel 2020 e che modifica la legge n. 187/2006 Racc. sull'assicurazione sanitaria, come modificata.

[3] Legge n. 159/2020 Racc. su un credito di compensazione connesso alle misure di crisi correlate all'incidenza del coronavirus SARS CoV-2, come modificata.

lavoratori autonomi. Tale misura compensa la perdita di reddito subita dai lavoratori autonomi in conseguenza della necessità di prendersi cura dei figli o di persone non autosufficienti a causa della chiusura degli asili e delle strutture di assistenza sociale. L'importo giornaliero del sostegno è di 424 CZK per il mese di marzo e 500 CZK da aprile a giugno.

(9) La Repubblica ceca soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Repubblica ceca ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 2 940 446 745 EUR dal 1º febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché le nuove misure coprono una quota significativa delle imprese e della forza lavoro nella Repubblica ceca. La Repubblica ceca intende finanziare 940 446 745 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione e finanziamenti propri.

(10) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Repubblica ceca e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe cui si fa riferimento nella richiesta del 7 agosto 2020.

(11) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Repubblica ceca a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19.

(12) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 TFUE. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 TFUE.

(13) È opportuno che la Repubblica ceca informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

(14) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Repubblica ceca e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica ceca soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672.

Articolo 2

1. L'Unione mette a disposizione della Repubblica ceca un prestito dell'importo massimo di 2 000 000 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.

2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 18 mesi a decorrere dal primo giorno dopo l'entrata in vigore della stessa.

3. La Commissione eroga l'assistenza finanziaria dell'Unione a favore della Repubblica ceca al massimo in otto rate. Una rata può essere versata in una o più tranche. Le scadenze delle tranche della prima rata possono essere superiori alla scadenza media massima di cui al paragrafo 1. In tal caso le scadenze delle tranche successive sono fissate in modo che la scadenza media massima di cui al paragrafo 1 sia rispettata una volta che tutte le rate siano state erogate.

4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo sul prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.

5. La Repubblica ceca paga, per ciascuna rata, i costi del finanziamento dell'Unione di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2020/672, oltre a eventuali commissioni, costi e spese derivanti dal finanziamento in cui incorra l'Unione.

6. La Commissione decide in merito all'importo e all'erogazione delle rate, nonché all'importo delle tranche.

Articolo 3

1. La Repubblica ceca può finanziare le seguenti misure:

(a) il programma "Antivirus", secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 353 del governo, del 31 marzo 2020, come modificata, e dall'articolo 120 della legge n. 435/2004 Racc. sull'occupazione, come modificata;

(b) l'opzione C del programma "Antivirus", secondo quanto previsto dalla legge n. 300/2020 Racc.;

(c) il programma "Pětadvacítka", secondo quanto previsto dalla legge n. 159/2020 Racc.;

(d) la parziale esenzione dal versamento dei contribuiti sociali e sanitari dovuti dai lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalla legge n. 136/2020 Racc. (per la sicurezza sociale) e dalla legge n. 134/2020 (per la sicurezza sanitaria);

(e) l'"indennità di assistenza" per i lavoratori autonomi, secondo quanto previsto dalle risoluzioni del governo n. 262 del 19 marzo 2020, n. 311 del 26 marzo, n. 354 del 31 marzo, n. 514 del 4 maggio e n. 552 del 18 maggio, dall'articolo 14 della legge n. 218/2000 Racc. sulle norme di bilancio, come modificata (per i lavoratori autonomi nel settore della produzione agricola primaria e forestale), e dall'articolo 3, lettera h), della legge n. 47/2002 Racc., come modificata, sul sostegno alle PMI (per tutti gli altri lavoratori autonomi).

Articolo 4

La Repubblica ceca informa la Commissione, entro il [*DATA: 6 mesi dopo la data di pubblicazione della presente decisione*] e successivamente ogni sei mesi, in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.

Articolo 5

La Repubblica ceca è destinataria della presente decisione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente